



COMUNE DI INDUNO OLONA

Varese

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF

(Approvato con deliberazione consiliare n.27 del 10.06.2011)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

ART. 5 - DETERMINAZIONE E VARIAZIONE DELL'ALiquOTA

ART. 6 - ESENZIONI

ART. 7 - VERSAMENTO

ART. 8 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 9 - EFFICACIA

ART. 1
Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal D.Lgs.18.8.2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché della vigente legislazione nazionale e regionale e del vigente Statuto Comunale.

2) Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita a norma dell'art.48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1 comma 10 Legge 16 giugno 1998 n. 191 – dall'art.1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'art.12 Legge 13 maggio 1999 n.133 e dall'art.6 comma 12 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e come integralmente modificato dall'art.1 comma 142 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

3) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le normative regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale , come la legge 27 luglio 2000 n.212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2
Soggetto attivo

1) L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Induno Olona, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3
Soggetti passivi

1) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.PE.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Induno Olona, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1) L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5
Determinazione e variazione dell'aliquota

1) L'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di **0,2 punti percentuali**

2) Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti , con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs 267/2000. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio così come stabilito dal comma 169 art.1 Legge 296/2006

ART. 6
Esenzioni

1) Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €. 10.000,00

2) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di €. 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota all'intero reddito complessivo

ART. 7
Versamento

1) Il versamento della addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato secondo le normative vigenti per il versamento dell'IRPEF stessa come da decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.1 comma 142 e143 della legge 296 del 27.12.2006.

ART. 8
Sanzioni e interessi

1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo e acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs. 471 472 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario,oltre agli interessi di legge.

ART. 9
Efficacia

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2) Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs 1997 n.446, il **1° gennaio 2011**